

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 362 del 24 marzo 2020

Approvazione del modello organizzativo della rete di Medicina dello sport e dell'esercizio fisico. Aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale: determinazioni. Deliberazione n. 17/CR del 18 febbraio 2020.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il modello organizzativo della rete di Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico del Veneto e l'aggiornamento dei requisiti ex LR 22/2002.
--

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Medicina dello sport contribuisce alla tutela e promozione della salute pubblica, non solo attraverso l'attività di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica, ma anche attraverso l'assunzione di un preciso e importante ruolo nella promozione di specifica attività motoria in tutta la popolazione, sia come prevenzione di patologie, sia come strumento terapeutico di eventuali patologie in atto.

La tutela sanitaria delle attività sportive rientra pienamente nell'ambito della tutela della salute e ne assume i principi e le regole generali, sia per quanto riguarda la certificazione di idoneità alla pratica sportiva, sia per le attività più in generale rivolte alla salute dei praticanti attività sportiva (contrasto al fenomeno del doping, eccessiva precocità nell'avvio allo sport agonistico, ecc.), sia, infine, per i programmi di prevenzione di patologie legate alla sedentarietà attraverso la promozione di stili di vita sani incentrati su una corretta attività fisica.

Il Piano socio-sanitario regionale 2019-2023, approvato con Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto sul territorio alcune reti cliniche integrate, tra cui quella della Medicina dello sport. L'organizzazione di tale rete garantisce la tutela sanitaria dell'attività sportiva e si pone come organizzazione efficace per la realizzazione di ogni intervento preventivo e terapeutico in cui la prescrizione dell'esercizio fisico strutturato (EFS) venga utilizzata per contrastare le malattie croniche e ridurre il carico di morbilità e disabilità nei soggetti affetti da patologie e a rischio.

Per la proposizione di un modello di rete clinica della Medicina dello Sport è stato istituito un gruppo tecnico di lavoro con Decreto del Direttore Generale n. 129 del 17/10/2017, poi prorogato con Decreto n. 34 del 27/02/2018 che ha presentato il documento di rete clinica. Il medesimo gruppo, proprio alla luce dell'organizzazione proposta della rete clinica, ha aggiornato la declinazione dei livelli e dei relativi requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi sia dell'autorizzazione all'esercizio, che dell'accreditamento istituzionale. La proposta di aggiornamento dei requisiti è stata valutata positivamente, con alcune modifiche, dall'Organismo Tecnico Consultivo (OTC), da ultimo nella seduta del 24/05/2019. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 e art. 18 comma 4 della L.R. n. 22/02, l'OTC ha il compito di individuare i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché i requisiti di qualificazione professionale e qualitativi per l'accreditamento istituzionale, delle strutture pubbliche e private, successivamente da approvare a cura della Giunta regionale.

Inoltre, alla luce delle recenti riforme, da ultimo l'istituzione dell'Azienda Zero e la revisione degli ambiti territoriali delle Aziende ULSS a seguito della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, è apparso opportuno rivedere alcuni aspetti delle disposizioni regionali di riferimento della Medicina dello sport, in particolare l'attività di convalida amministrativa dei certificati di idoneità sportiva agonistica.

La Giunta Regionale, condividendo il lavoro svolto dal gruppo tecnico, ha approvato, con la DGR n. 17/CR del 18 febbraio 2020, il modello organizzativo delle reti di Medicina dello sport e dell'esercizio fisico (Allegato A), l'aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio (Allegato B) e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento istituzionale (Allegato C) e la revisione di alcune disposizioni regionali come sopra riportato.

La DGR n. 17/CR/2020, come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, è stata inviata alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato nella seduta n. 166 del 27 febbraio 2020 la DGR n. 17/CR/2019 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza (Pagr n. 509 - 17/CR/2020 trasmesso con nota acquisita agli atti con prot. n. 3072 del 20 febbraio 2020).

Recependo il parere della Quinta Commissione consiliare, si propone di approvare il modello organizzativo della rete di Medicina della sport e dell'esercizio fisico, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente atto.

L'architettura della rete di medicina dello sport, coerentemente con il Piano Socio Sanitario ha una logica Hub and Spoke, ed è costituita da strutture con capacità erogative differenti e classificate in tre livelli.

Il sistema regionale di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ex LR 16 agosto 2002 n. 22, aveva già declinato i livelli e identificato i requisiti specifici minimi per l'autorizzazione all'esercizio e gli ulteriori requisiti di qualificazione di accreditamento istituzionale attraverso la DGR 3595 del 22/11/2005.

Si propone, inoltre, di approvare l'aggiornamento dei requisiti di autorizzazione, di cui all'**Allegato B**, e dei requisiti di accreditamento istituzionale, di cui all'**Allegato C** entrambi parti integranti del presente atto.

Infine, alla luce delle recenti riforme, da ultimo l'istituzione dell'Azienda Zero e la revisione degli ambiti territoriali delle Aziende ULSS a seguito della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, pare opportuno rivedere alcuni aspetti della normativa regionale di riferimento della Medicina dello sport. In particolare, considerati i confini estesi delle aziende Ulss e venuta meno l'attività di convalida amministrativa dei certificati di idoneità sportiva agonistica ai sensi della L.R. n. 15 del 24 aprile 2018, è da intendersi non sussistente l'incompatibilità del medico dello sport che abbia un rapporto di lavoro di natura convenzionale (SAI, MMG e PDL) con l'Azienda ULSS, sul cui territorio opera anche come medico dello sport presso una struttura privata, non accreditata, regolarmente iscritta all'albo regionale.

Si propone di incaricare il Direttore della U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, e il Direttore dell'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, rispettivamente per le parti di competenza, all'esecuzione del presente provvedimento.

Si propone di incaricare Azienda Zero - UO Autorizzazione all'esercizio e Organismo tecnicamente accreditante a creare le liste di verifica ed eventuali altri strumenti idonei alla valutazione dei requisiti nei procedimenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex LR 22/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la Legge regionale 24 aprile 2018, n. 15;

VISTA la DGR n. 17/CR del 18 febbraio 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 166 del 27 febbraio 2020 (Pagr n. 509 - 17/CR/2020 trasmesso con nota acquisita agli atti con prot. n. 3072 del 20 febbraio 2020);

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento 'La Rete Clinica di medicina dello sport e dell'esercizio fisico' di cui all'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
3. di approvare l'aggiornamento dei requisiti minimi generali di autorizzazione all'esercizio di cui all'**Allegato B** e gli ulteriori requisiti generali di qualificazione per l'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'**Allegato C** delle strutture

sanitarie che erogano prestazioni di medicina dello sport;

4. di disporre che l'applicazione dei requisiti come sopra approvati nell'**Allegato B** e nell'**Allegato C** avvenga in fase di rinnovo dei relativi procedimenti;
5. di incaricare Azienda Zero - U.O. Autorizzazione all'esercizio e Organismo tecnicamente accreditante di creare le liste di verifica;
6. di incaricare il Direttore dell'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto concernente la Rete Clinica;
7. di incaricare l'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto per quanto di competenza;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.